



Fac-Simile

Alla Soprintendenza
Archivistica e bibliografica

Oggetto: Scarto di atti d'archivio

In relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42 e al Regolamento per la conservazione e lo scarto dei documenti in vigore, questo Ateneo chiede il nulla osta all'eliminazione degli atti indicati nell'allegato elenco che si trasmette in duplice copia.

Si assicura che le operazioni di scarto non verranno iniziate, in mancanza del nulla osta, prima che sia decorso il termine di quaranta giorni dalla data della presente comunicazione.

Si darà comunicazione dell'avvenuta cessione delle carte alla CRI.

ovvero

La documentazione di cui ai punti sarà avviata al macero assistito da personale dell'Ente.

ovvero

La documentazione di cui ai punti sarà distrutta a mezzo di incenerimento.

Il Direttore Generale



Normativa

La discipline sulla tenuta degli archivi degli Enti pubblici ed i relativi documenti e contemplate nel D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culture° e del paesaggio) che ha abrogato il D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490. Sono beni culturali gli archivi ed i singoli documenti degli Enti pubblici (art.10, comma 2 lett. b), D. Lgs. 42/2004).

Ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 42/2004 "sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle case costituenti beni culturali, anche con successive ricostituzione; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; a) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici. (comma 1)

- Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore,
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, pub prescrivere le misure necessarie perche i beni non subiscano danni at trasporto. (comma 2)
- Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non soggetto ad autorizzazione. (comma 3) 6
- Fuori dei cast di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali
e subordinata ad autorizzazione del Soprintendente. (comma 4)
- L'autorizzazione a resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati
dal richiedente, e pub contenere prescrizioni. (comma 5)
- Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 4212004 gli enti pubblici hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. (comma 1)
- Gli enti pubblici fissano i beni culturali di ioro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di
loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. (comma 2)
- Gli enti pubblici hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicity e di ordinarli, nonche di



inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni. (comma 4)

- Ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs.42/2004 i documenti conservati negli archivi storici degli Enti pubblici sono liberamente consultabili ad eccezione di: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a procedimenti di natura penale espressamente indicati della normative in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine a settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o i rapporti riservati di tipo familiare. (comma 1)
- Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della discipline sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. (comma 2)
- Ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, salvo quanta disposto della vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, la consultazione degli archivi correnti e di deposito degli enti pubblici, a regolata dagli enti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
- Ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 42/2004 gli archivi in quanta beni del demanio culturale sono inalienabili.
- II D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testa Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia della documentazione amministrativa nella sezione IV definisce il sistema di gestione dei flussi documentali mediante sistemi informativi automatizzati e nella sezione V detta le disposizioni sulle conservazione degli archivi e sul trasferimento di documenti all'archivio di deposito e all'archivio starlet).
- II D. Lgs. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle direttive CEE, ha introdotto nuove norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".